



Nota informativa (Contraente Persona Fisica)

PREMESSA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per conoscere in modo chiaro, corretto e completo le caratteristiche del Piano Assicurativo denominato “PREVIDENZA e PROTEZIONE”.

Le informazioni sono redatte in conformità alle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del Consumatore dall'Unione Europea per il settore delle Assicurazioni sulla Vita.

Alla Nota è allegato un Progetto esemplificativo generico dello sviluppo, in base alle ipotesi nello stesso formulate, delle prestazioni assicurate e dei premi dovuti dal Contraente nel corso della durata contrattuale. Dell'avvenuta consegna di tale documentazione, il Contraente sottoscrive apposita clausola nella “Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione”.



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

A - Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Viale Monza, 265 - 20126 Milano - Telefono 02 25774111 - Fax 02 27001793.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 27.12.1988 (G.U. del 04.01.1989 n. 3).

B.P.B. ASSICURAZIONI S.p.A. - Viale Monza, 265 - 20126 Milano - Telefono 02 25774111 - Fax 02 27001793.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 13.02.1987 (G.U. del 16.03.1987 n. 62).

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

B - Descrizione

Il piano "PREVIDENZA E PROTEZIONE" si configura come un'Assicurazione sulla Vita più un'Assicurazione Danni alla Persona.

Esso risulta costituito dalle seguenti garanzie assicurative:

- **Garanzia Principale A** prestata con la tariffa vita n. 80U "Rendita Vitalizia Differita a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale della Rendita".
- **Garanzia Accessoria B** prestata con la tariffa vita n. 10 "Temporanea in Caso di Morte a capitale ed a premio annuo costanti".
- **Garanzia Abbinata C** prestata con la tariffa danni "Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia od Infortunio".
- **Garanzia Abbinata D** prestata con la tariffa danni "Indennità Giornaliera per Ricoveri da Malattia o da Infortunio".



C - Definizione delle Garanzie

La garanzia principale A impegna BPB Assicurazioni Vita Spa:

- a corrispondere, a partire dal termine di differimento (scadenza del contratto) all'Assicurato, se in vita a tale data, una rendita annualmente rivalutabile pagabile fino al decesso dell'Assicurato stesso in rate semestrali posticipate;
- ad erogare immediatamente in unica soluzione ai beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato prima del termine del differimento, una prestazione sotto forma di capitale - definita "CONTROASSICURAZIONE" - per un importo pari ai premi netti versati per la garanzia **A**, maggiorati dell'eventuale riduzione prevista dalla tariffa, rivalutati in base alla stessa misura e alle stesse modalità stabilite per la rendita assicurata.

La garanzia accessoria B impegna BPB Assicurazioni Vita Spa:

- a pagare immediatamente, in caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento, ai beneficiari designati, un capitale pari a 200 volte il premio lordo totale mensile con un massimo di Lit. **100.000.000** compreso l'importo liquidabile per tale evento a titolo di controassicurazione di cui alla garanzia principale **A**.

La garanzia abbinata C impegna BPB Assicurazioni Spa:

- a pagare all'Assicurato, nel caso in cui lo stesso venga colpito, nel periodo di assicurazione, da una Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia od Infortunio, un capitale pari a **240** volte il premio lordo totale mensile con il massimo di Lit. **480.000.000**.

La garanzia abbinata D impegna BPB Assicurazioni Spa:

- a pagare all'Assicurato in caso di ricovero in Istituto di Cura che sia stato reso necessario da Malattia o da Infortunio, nel periodo di assicurazione, una indennità giornaliera pari al **20%** del premio lordo totale mensile fino a Lit. **100.000** giornaliere per un massimo di **100** giorni per anno assicurativo.

Le garanzie **B**, **C** e **D** sono garantite dalle Società a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi.

Definizioni delle Opzioni - L'Assicurato può scegliere, alla scadenza del contratto, che la rendita maturata a tale epoca, di cui alla garanzia principale **A**, venga convertita in:

- un capitale pagabile in unica soluzione;
- una rendita vitalizia rivalutabile reversibile, in caso di morte dell'Assicurato, a favore di altra persona preventivamente designata;

- una rendita pagabile in maniera certa per cinque o dieci anni anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell'Assicurato.

D - Limiti di età e di durata

Età - L'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto deve essere compresa tra i 25 ed i 60 anni. L'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto non può superare il 65° anno di età.

Durata - Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

Il contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 40.

Differimento Automatico di Scadenza - È prevista la possibilità di prorogare la scadenza del contratto, relativamente alla sola garanzia principale **A** senza pagamento di ulteriori premi. Durante il periodo di proroga la Rendita annua assicurata continuerà a rivalutarsi annualmente secondo quanto stabilito dalle Condizioni Contrattuali.

E - Premi - Modalità di versamento

Le garanzie suindicate si attivano ogni anno mediante il versamento, da parte del Contraente per il numero degli anni di durata del differimento ma non oltre la morte dell'Assicurato, di un premio complessivo annualmente ricorrente da ripartirsi pro quota per ciascuna delle garanzie assicurate. Nel caso di liquidazione nel corso della durata contrattuale della garanzia abbinata **C** i relativi premi successivamente versati verranno attribuiti interamente alle prestazioni di cui alla garanzia principale **A**, accessoria **B** ed abbinata **D**.

Al termine del periodo di differimento (scadenza del contratto) la prestazione prevista in caso di morte dell'Assicurato dalla garanzia **A**, nonché quelle previste dalle garanzie **B**, **C** e **D** si intenderanno cessate ed i relativi premi pagati resteranno acquisiti alle Società.

Il versamento del Premio complessivo annualmente ricorrente avviene da parte del Contraente alle Società in rate mensili anticipate con l'applicazione di un interesse di frazionamento del 5% mediante addebito dei relativi importi sul conto corrente bancario del Contraente stesso, con autorizzazione permanente di addebito sottoscritta dal Contraente stesso unitamente alla DICHIARAZIONE DI ADESIONE - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.



Il premio mensile complessivo comprensivo degli interessi di frazionamento e dell'imposta di assicurazione non può essere inferiore a Lit. **300.000**.

In caso di estinzione del rapporto di c/c bancario, è previsto, per il Contraente, il diritto di proseguire, su sua richiesta o su invito delle Società, il rapporto assicurativo mediante il versamento, tramite altro intermediario designato dalle Società, dei premi scadenti nell'ulteriore periodo di durata della polizza.

In tal caso, il pagamento dei premi può avvenire in rate mensili o annuali anticipate; in quest'ultimo caso senza l'applicazione degli interessi di frazionamento.

Qualora il Contraente scelga di corrispondere i Premi ricorrenti successivi in rate annuali, l'operazione di cambio di rateazione potrà avvenire solo a partire dalla prima ricorrenza annuale della data di decorrenza della Polizza.

Variazione del premio mensile ricorrente - Il Contraente ha facoltà di aumentare, ad ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza del contratto, il premio lordo ricorrente mensile. La parte di premio in aumento sarà ripartita sulle quattro garanzie e comporterà l'incremento delle relative prestazioni, fermo restando per la garanzia accessoria **B** e le abbinate **C** e **D** i limiti massimi stabiliti per le somme e le indennità assicurate fissate al precedente paragrafo **C** della presente nota informativa.

Versamento di premi unici aggiuntivi - Il Contraente alla stipula del contratto o successivamente in qualsiasi momento nel corso del differimento, sempreché in questo secondo caso il contratto sia in regola con il pagamento dei premi ricorrenti mensili, ha facoltà di effettuare versamenti di premi unici aggiuntivi pagabili in unica soluzione. L'importo, così versato, verrà utilizzato interamente per incrementare la prestazione di Rendita Vitalizia di cui alla garanzia principale **A**.

Il premio unico pagabile in unica soluzione non può essere inferiore a Lire **3.000.000** compresa l'imposta di assicurazione.

Il Contraente potrà richiedere al consulente assicurativo ogni chiarimento in ordine a tutti gli elementi che concorrono a determinare i premi. A richiesta del Contraente, il consulente riporterà nella Dichiarazione di Adesione-Proposta di Assicurazione l'indicazione del caricamento e cioè della parte di premio netto dovuto che è trattenuta dalla Società B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A. per far fronte ai costi gravanti sul contratto.

F - Attivazione delle garanzie - Carenza - Modalità di calcolo e di assegnazione delle rivalutazioni

Attivazione delle garanzie - Anche se il versamento dei premi ricorrenti avviene in forma rateale mensile, le attivazioni delle garanzie costituenti il piano avvengono comunque ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza impiegando per ciascuna garanzia un "Premio unico netto di riferimento" pari a **12**

volte il relativo premio mensile depurato dalle imposte di assicurazione e dagli interessi di frazionamento.

L'indicazione delle prestazioni relative ad ogni garanzia avviene:

- per la prima, alla stipula della polizza in funzione del premio unico di riferimento attribuito e, se pagato, del premio unico versato in unica soluzione entrambi impiegati in base all'età e al sesso dell'Assicurato e con differimento pari alla durata prefissata;
- per le successive, rispettivamente:
 - a. per le prestazioni di cui al premio mensile ricorrente in funzione del nuovo premio unico di riferimento attribuito ed impiegato in base all'età ed al sesso dell'Assicurato alla ricorrenza annuale considerata, ma con differimento in progressiva diminuzione di durata affinché le scadenze di tutte le attivazioni risultino riportate alla medesima data di scadenza;
 - b. per la prestazione di cui al premio unico pagato in unica soluzione in funzione dell'importo versato ed impiegato in base all'età raggiunta dell'Assicurato alla data del pagamento, del sesso e della durata (calcolata in anni e giorni) intercorrente tra la data del pagamento stesso e la scadenza contrattualmente fissata.

L'importo della Rendita prestata a scadenza di cui alla garanzia **A** corrisponderà pertanto alla somma delle rendite derivanti dalle singole posizioni annualmente attivate, sia con i premi ricorrenti, sia con i premi aggiuntivi versati in unica soluzione.

Il premio unico netto di riferimento attribuito per la garanzia accessoria **B** e per le abbinate **C** e **D** dipende oltre che dall'età e dal sesso dell'Assicurato anche dal suo stato di salute e dalle sue abitudini di vita (professione, attività sportive praticate ecc);

Carenza - La sottoscrizione del piano richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica.

È tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione di un questionario, **ma in tal caso l'efficacia della garanzia aggiuntiva B risulterà differita di alcuni mesi**, come specificato nelle Condizioni Speciali per contratti senza visita medica "**Carenza**" riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Accertamenti sanitari aggiuntivi sono previsti per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da H.I.V. (AIDS e patologie collegate).

Anche per le garanzie abbinate **C** e **D** sono previsti determinati periodi di carenza come riportato dalle Norme che regolano tali singole garanzie.

Gestione speciale fondo "ARMONIUM" - La garanzia principale **A** è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata "Fondo ARMONIUM", separata dalle altre attività di B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A. e disciplinata da apposito regolamento riportato nelle Condizioni Contrattuali. Il risultato della gestione è an-



nualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Rivalutazione delle Prestazioni - La rendita annua assicurata con la garanzia principale **A** viene annualmente rivalutata, ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto in base ad un tasso definito "misura di rivalutazione".

La misura di rivalutazione sarà pari al prodotto tra il rendimento della gestione "**ARMONIUM**" per l'aliquota di partecipazione annualmente stabilita dalla Società.

L'aliquota di retrocessione non può essere inferiore all'**85%** del rendimento realizzato dalla gestione "**ARMONIUM**".

Resta comunque stabilito che il rendimento minimo trattenuto dalla Società, risultante dalla differenza tra il rendimento percentuale della gestione "Armonium" dichiarato dalla Società ed il rendimento attribuito al contratto, non potrà essere inferiore all'**1%** (un punto percentuale).

La Società garantisce una rivalutazione minima annua del **2%**.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da una ipotesi dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in lire correnti, senza quindi tener conto degli effetti dell'inflazione.

G - Interruzione del pagamento dei premi - Riattivazione - Riscatto - Pagamento delle prestazioni

È facoltà del Contraente di sospendere il pagamento dei premi in qualsiasi momento. In tal caso egli mantiene il diritto alla prosecuzione della sola garanzia principale **A** limitatamente alla quota di rendita assicurata con i versamenti effettuati, mentre la garanzia accessoria **B** e le abbinate **C** e **D** dovranno intendersi decadute dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla scadenza del premio rimasto insoluto.

Il Contraente può, entro **6** mesi dalla data di sospensione, richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto effettuando tutti i versamenti arretrati aumentati degli interessi di riattivazione, calcolati per il periodo intercorrente tra la data del versamento non effettuato e la data di riattivazione.

Se la richiesta di riattivazione avviene dopo il sesto mese dalla sospensione, il ripristino del contratto è ammesso esclusivamente a fronte della sola prestazione di cui alla garanzia principale **A**, sulla quale saranno interamente impiegati i premi versati successivamente alla richiesta di riattivazione.

Trascorso almeno un anno dalla stipula del contratto è facoltà del Contraente di richiedere la risoluzione del contratto e la conseguente corresponsione del valore di **Riscatto** maturato sulla garanzia principale **A**, in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

Pagamenti delle Società - Le Società liquideranno le prestazioni assicurate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Per i pagamenti dovuti a cause diverse dal riscatto, va inoltrata l'ulteriore documentazione prevista dalle condizioni di polizza. Si ricorda che il Codice Civile, all'**art. 2952**, dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

H - Indicazione dei valori di riscatto e di riduzione, nonché della natura delle relative garanzie

Nel Progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto e di rendita ridotta determinati, in caso di sospensione del pagamento dei premi, in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

I valori di riscatto via via maturati in relazione ai premi versati sono garantiti limitatamente alle ipotesi di rendimento.

Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando il piano di versamenti inizialmente stabilito. Infatti, l'interruzione volontaria del pagamento dei premi, in quanto modifica l'equilibrio economico e demografico dell'assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto.

Pertanto il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare:

- a. prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio;**
- b. le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso altra Società;**
- c. in alternativa all'interruzione, la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo di prestito.**

I - Conclusione del contratto - Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso. La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui il Contraente riceve la "Lettera di Conferma" trasmessa dalle Società nella quale si dichiara la validità della Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione e la sua conversione in polizza.



Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata al recapito qui precisato: B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A. - B.P.B. Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Assistenza Clienti - Viale Monza, 265 - 20126 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione le Società rimborsano al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio eventualmente corrisposto, diminuito dell'imposta di assicurazione.

La Società ha diritto al recupero delle spese effettive sostenute per l'emissione del contratto indicate nella proposta di assicurazione e nel contratto stesso.

Nella fase che precede la conclusione del contratto il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate al netto delle sole spese indicate nella proposta di assicurazione.

L - Indicazioni Generali relative ai regimi legali e fiscali applicabili per le Garanzie A e B

Non pignorabilità e non sequestrabilità - Ai sensi dell'art. 1923 C.C., le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario - Ai sensi dell'art. 1920 C.C., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Imposta sui premi - I premi delle assicurazioni sulla vita e delle garanzie danni prestate dal contratto sono soggetti ad una imposta del **2,5%** (misura in vigore alla data di redazione della presente nota).

Detrazione fiscale dei premi - Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario per l'assicurazione sulla vita che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e che il Contraente rinunci alla possibilità di richiedere prestiti per tale periodo minimo. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per le assicurazione infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato, come illustrato nel Progetto esemplificativo allegato. Peraltro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione, è previsto per legge il recupero a tassazione.

Tassazione delle somme assicurate - Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita:

- sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulla successione, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;

negli altri casi, cioè in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, sono soggette:

- ad imposta a titolo di ritenuta definitiva se corrisposte in forma di capitale; l'imposta è pari al **12,5%** della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, e si riduce del **2%** per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo quindici anni l'imposta sarà pari all'**11,25%** e dopo **20** anni al **10%**);

- ad imposizione IRPEF, limitatamente al **60%** del loro ammontare, se corrisposte a titolo di rate di rendita vitalizia.

M - Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alle Società (Ufficio Assistenza Clienti) che sono in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'**ISVAP** (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 Roma - quale organo a ciò preposto.

N - Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso saranno le Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

O - Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso saranno le Società a proporre quella da utilizzare.



INFORMAZIONI IN CORSO DEL CONTRATTO

P - Informazioni relative alle Società

Le Società comunicheranno tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla lettera A della presente Nota Informativa.

Q - Informazioni periodiche

Ad ogni ricorrenza annuale, le Società comunicheranno per iscritto al Contraente:

- l'ammontare dei premi corrisposti;
- il valore della rendita annua rivalutata e quello del corrispondente capitale di conversione, per effetto dei premi ricorrenti e/o aggiuntivi già corrisposti;
- i valori delle nuove prestazioni assicurate nell'anno considerato in relazione al premio unico di riferimento attribuito nell'anno stesso, in base alle combinazioni di età, sesso e differimento.

Le Società forniranno per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, le Società invieranno inoltre al Contraente dichiarazione dei versamenti effettuati nell'anno precedente, valida ai fini dell'eventuale deduzione IRPEF.

A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Società (Ufficio Assistenza Clienti) verranno altresì fornite sollecitamente, e comunque non oltre **30** giorni dal ricevimento della richiesta, informazioni riflettenti il valore di riscatto maturato.

Milano, 30.10.1996

B.P.B. ASSICURAZIONI S.p.A.



B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A.



